

Accordo di Collaborazione
tra
REGIONE TOSCANA
e
UPI Toscana
e
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, COMUNI di AREZZO, GROSSETO, LIVORNO,
LUCCA, MASSA, PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA

finalizzato a fornire gli indirizzi per il coordinamento delle attività per la gestione ordinaria dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 co. 4 della L. R. 53/2021 "Norme per l'esercizio della funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo Settore in Toscana"

RAPPRESENTANTI DEI SOGGETTI PROMOTORI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE:

- Regione Toscana con sede in Firenze, Palazzo Sacratini Strozzi Piazza del Duomo, 10, codice fiscale 01386030488, rappresentata da Alessandro Salvi, Responsabile del Settore Welfare e Innovazione Sociale, avente i poteri per il presente atto
- UPI Toscana con sede in Firenze, Via de' Pucci, 4, codice fiscale 80033270481, rappresentata dal Direttore Generale Ruben Cheli, domiciliato per la sua carica presso la sede dell' UPI Toscana, avente i poteri per il presente atto
- Città Metropolitana di Firenze con sede in Firenze, Via Cavour, 1, codice fiscale 80016450480, rappresentata da Otello Cini, Dirigente del Settore Turismo, Cultura, Demidoff e Sociale, domiciliato per la sua carica presso la sede della Città Metropolitana di Firenze, avente i poteri per il presente atto
- Comune di Arezzo con sede in Arezzo, Piazza Libertà, 1, codice fiscale 00176820512, rappresentato da Paola Buoncompagni, Direttore dell'Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore, domiciliata per la sua carica presso la sede del Comune, avente i poteri per il presente atto
- Comune di Grosseto con sede in Grosseto, Piazza del Duomo, 1, codice fiscale 00082520537, rappresentato dal Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune, avente i poteri per il presente atto
- Comune di Livorno con sede in Livorno, Piazza del Municipio,1, codice fiscale 00104330493, rappresentato da Caterina Tocchini, Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie, domiciliata per la sua carica presso la sede del Comune, avente i poteri per il presente atto

- Comune di Lucca con sede in Lucca, Palazzo Orsetti, Via Santa Giustina, 6, codice fiscale 00378210462, rappresentato dal Dirigente Alessandro Cartelli, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune, avente i poteri per il presente atto
- Comune di Massa con sede in Massa, Via Porta Fabbrica, 1, codice fiscale 00181760455, rappresentato da Massimo Dalle Luche, Dirigente del Settore Servizi di Staff e Generali, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune, avente i poteri per il presente atto
- Comune di Pisa con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, codice fiscale 00341620508, rappresentato da Francesco Sardo, Dirigente della Direzione D-13, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune, avente i poteri per il presente atto
- Comune di Pistoia con sede in Pistoia, Piazza del Duomo, 1, codice fiscale 00108690470, rappresentato da Maria Stella Rasetti, Dirigente del Settore Servizio Cultura e Tradizioni, Turismo e Informatica, domiciliata per la sua carica presso la sede del Comune, avente i poteri per il presente atto
- Comune di Prato con sede in Prato, Piazza del Comune, 2, codice fiscale 00337360978, rappresentato da Valentina Sardi, Dirigente del Servizio PL "Sociale e Immigrazione", domiciliata per la sua carica presso la sede del Comune, avente i poteri per il presente atto
- Comune di Siena con sede in Siena, Il Campo, 1, codice fiscale 00050800523, rappresentato da Lorella Cateni, Dirigente del Settore Welfare e Promozione del Benessere della Comunità domiciliata per la sua carica presso la sede del Comune, avente i poteri per il presente atto

Premesso che

L'art. 1 della legge 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106, avvia una riforma complessiva dei soggetti che si riconoscono all'interno del sistema terzo settore;

L'articolo 4, comma 1, D.Lgs n. 117/2017, c.d. "Codice del Terzo settore", stabilisce che sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel RUNTS;

L'articolo 45 del D.Lgs n. 117/2017, c.d. "Codice del Terzo settore", prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del

Terzo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna regione e provincia autonoma;

L'iscrizione degli enti, di cui al sopracitato articolo 4, comma 1, nel RUNTS, pertanto, ha effetto costitutivo per l'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti;

Secondo le disposizioni del Codice del Terzo settore, la Regione è tenuta:

- all'individuazione della struttura competente a gestire il Runts su base territoriale e con modalità informatiche denominata "Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore";
- a disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti del terzo settore, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro sul funzionamento del RUNTS;
- a rendere operativo il Runts entro sei mesi dalla messa in esercizio della piattaforma informatica nazionale (di seguito piattaforma);

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020 individua le procedure di iscrizione degli enti al RUNTS, le modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore;

Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 individua nel 23.11.2021 la data di inizio del popolamento e della gestione ordinaria del RUNTS;

La L. R. 3 marzo 2015 n. 22, *Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*, *modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014*, assegna ai Comuni Capoluogo di Provincia ed alla Città metropolitana la responsabilità della tenuta dei registri regionali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di Promozione sociale e delle Cooperative Sociali;

La L. R. 58/2018 e la L. R. 65/2020 definiscono le modalità di collaborazione tra gli Enti pubblici toscani e gli Enti del terzo settore, a partire dalla definizione di modalità legate all'amministrazione condivisa

Con la L. R. 53/2021, Regione Toscana, nel disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti al Runts, ha ritenuto opportuno dare continuità al ruolo dei Comuni capoluogo di Provincia e delle Città metropolitane, in ragione del rispetto del principio di sussidiarietà, ritenendo il livello territoriale corrispondente a quello provinciale e metropolitano il più idoneo a rispondere alle istanze degli enti del terzo settore, vista la lunga esperienza gestionale svolta sulla base della legislazione regionale;

Richiamato

L'articolo 54 del D.Lgs n. 117/2017, c.d. "Codice del Terzo settore" CTS che prevede la trasmigrazione dei registri esistenti, cioè dei dati degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale al RUNTS;

L'art. 4 co. 1 della L. R. 53/2021 che stabilisce esplicitamente che ai fini dell'esercizio dell'attività istruttoria connessa alle funzioni amministrative di cui all'articolo 3 della medesima legge, ferma restando l'esclusiva titolarità delle funzioni in capo all'Ufficio regionale, lo stesso si avvale dei Comuni capoluogo di Provincia e della Città metropolitana di Firenze nel processo di popolamento iniziale ai sensi dell'articolo 9 e nella gestione ordinaria del RUNTS;

L'art. 9 della L. R. 53/2021 che dispone che a partire dalla data di attivazione del RUNTS, ai fini della trasmigrazione dei dati dai registri regionali, i Comuni capoluogo di Provincia e la Città metropolitana di Firenze, con riferimento agli enti aventi sede negli ambiti territoriali di riferimento, svolgono i seguenti compiti:

- a) comunicano telematicamente al RUNTS, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 31 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, i dati in loro possesso relativi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione;
- b) verificano la sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. 117/2017 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020;

tutto ciò premesso e richiamato i Comuni capoluogo di Provincia e la Città metropolitana di Firenze con Regione Toscana convengono il seguente articolato di collaborazione

Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Finalità

Il presente Accordo di Collaborazione fondato sui presupposti enunciati in premessa, intende individuare, anche al fine di garantire l'uniformità della gestione sull'intero territorio regionale, le modalità attuative finalizzate a rendere operativo l'Ufficio regionale del RUNTS e le sue articolazioni telematiche e territoriali determinando, al contempo, le responsabilità amministrative connesse al processo amministrativo attivato.

Articolo 3

Funzioni dell'Ufficio regionale del RUNTS

1. L'Ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 15/9/2020, svolge le seguenti funzioni:

- a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle sezioni del Runts di propria competenza nonché i provvedimenti con cui disporre la migrazione di ETS da una sezione all'altra del RUNTS;
- b) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla registrazione delle informazioni e alla tenuta degli atti soggetti a deposito presso il RUNTS e dei provvedimenti emanati;
- c) accerta l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ente, ai fini di cui agli articoli 11 e ss. delle disposizioni di attuazione del codice civile;
- d) provvede all'emissione del provvedimento finale in coerenza con quanto stabilito alla lettera h) dell'art.4 a seguito della verifica dei requisiti previsti per l'iscrizione e la permanenza degli enti alla relativa sezione del Runts, salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 3, lettera c) del D. M. 15/9/2020;
- e) anche avvalendosi della collaborazione delle altre amministrazioni, provvede ai controlli di cui all'articolo 93, comma 3, del Cts relativamente agli enti del terzo settore ricadenti nella propria competenza, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 96 del medesimo Codice;
- f) rilascia i pareri obbligatori relativi alla devoluzione del patrimonio di cui all'articolo 9 del Cts.

L'Ufficio regionale svolge, altresì, per il territorio regionale le funzioni previste dall'articolo 90 del D.Lgs 117/2017 sui controlli e poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del Codice Civile sulle Fondazioni del Terzo Settore, ovvero quelli sull'amministrazione delle fondazioni (nomina e la sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti ove non sia attuabile la volontà dei fondatori, annullamento delle deliberazioni al verificarsi delle ipotesi normativamente previste, commissariamento dell'ente, autorizzazione delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori cessati, coordinamento delle attività di più fondazioni o unificazione delle rispettive amministrazioni, trasformazione).

Articolo 4

Compiti dei Comuni capoluogo di Provincia e della Città metropolitana

1. Ai fini della gestione ordinaria dell'Ufficio regionale del RUNTS, i Comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze svolgono i seguenti compiti, assicurando una dotazione organica adeguata:

- a) individuano la struttura interna competente al popolamento iniziale e alla gestione ordinaria del RUNTS comunicando a Regione Toscana i nominativi degli addetti e dei responsabili del procedimento che sono pertanto legittimati ad operare sulla piattaforma informatica del RUNTS e si impegnano a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica in merito;
- b) verificano nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 16 e 17 del D.M. 15/9/2020 la regolarità formale della documentazione presentata dagli enti che intendano conseguire la personalità giuridica.

c) Acquisiscono, secondo quanto indicata dall'articolo 48, comma 6 del D.L.g.s. 117/2017, le informazioni antimafia di cui all'articolo 31, comma 1 dello stesso Decreto.

d) svolgono l'istruttoria delle domande di iscrizione riferite agli enti avente sede legale nel territorio provinciale di competenza e della cancellazione dalle sezioni del RUNTS, e proponendo all'Ufficio regionale l'adozione di uno specifico provvedimento di iscrizione, diniego o di cancellazione. A tale scopo provvedono ad inserire nella piattaforma, entro un massimo di 40 giorni dal ricevimento dell'istanza, un verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento precedentemente individuato, che attesta la fine dell'istruttoria, la trasmissione del relativo parere e della proposta conseguente al fine di rispettare il termine di cui all'art. 47 del D. M. 106/2020. I Comuni capoluogo di Provincia e la Città Metropolitana svolgeranno le necessarie verifiche sulla reale sussistenza e operatività dell'ente e comunicando anche attraverso la messaggistica e le altre funzioni previste dalla piattaforma del Runts.

e) coadiuvano Regione Toscana nella validazione delle procedure di variazione dati, deposito atti e documenti avviate sulla piattaforma del RUNTS da parte degli ETS iscritti che non comportino l'adozione di un provvedimento. Per le variazioni che comportano l'adozione di un provvedimento, come nel caso di migrazione da una sezione del RUNTS all'altra, provvedono anche alla predisposizione del relativo verbale contenente il parere;

f) Al fine di garantire la più ampia imparzialità e ridurre i rischi di un eventuale conflitto di interessi, nel caso in cui si verifichino casi particolari in cui un ETS veda tra i propri associati un Comune capoluogo, la Città metropolitana di Firenze o la Regione Toscana, i medesimi assicurano lo svolgimento del processo istruttorio secondo la modalità della rotazione. In particolare, l'istruttoria della domanda in questi casi, dovrà essere effettuata da un ente territoriale diverso da quello che ha ricevuto l'istanza nel modo seguente: Massa/Livorno, Lucca/Pisa, Pistoia/Prato, Firenze/Arezzo, Siena/Grosseto;

g) comunicano all'Ufficio regionale l'accertamento dell'esistenza di una delle cause di estinzione o lo scioglimento dell'ente, al fine dell'adozione dell'eventuale provvedimento conseguente con specifico verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento;

h) conducono la revisione dei requisiti previsti per l'iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, con cadenza almeno triennale e ne trasmettono l'esito all'Ufficio regionale medesimo al fine dell'adozione del provvedimento conseguente, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 92, 93 e 96 del Codice del Terzo settore;

i) nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 53/2021, svolgono l'attività di controllo riferendo all'Ufficio regionale al fine dell'adozione dell'eventuale provvedimento conseguente;

l) si impegnano a partecipare e contribuire alla realizzazione delle attività di cui all'art. 5 ordinamento operativo della rete territoriale regionale;

2. L'esercizio dei compiti di cui al presente articolo si svolge secondo quanto previsto dal D.M. 106/2020.

Art. 5

Promozione, coordinamento ed integrazione delle attività

Regione Toscana, al fine di garantire un approccio sistemico e funzionale volto a risolvere tempestivamente eventuali problematiche inerenti la complessità del processo organizzativo oggetto del presente Accordo, si impegna a perseguire il massimo coordinamento della rete territoriale in favore e in collaborazione con i Comuni capoluogo di Provincia e della Città metropolitana programmando e realizzando le seguenti attività:

- confronto strutturato e periodico tra gli aderenti alla rete territoriale con l'obiettivo di condividere ogni contenuto informativo utile a favorire l'omogeneità nella gestione del registro tra gli operatori coinvolti (vedi ad es. lo scambio di informazioni generali, circolari ministeriali, modelli di statuti approvati a livello centrale, tematiche tecniche e soluzioni interpretative discusse a livello interregionale, FAQ).
- redazione e condivisione di un "vademecum operativo" da aggiornare periodicamente, finalizzato all'ottimizzazione della gestione delle pratiche sulla piattaforma del RUNTS ed all'individuazione di prassi e soluzioni condivise necessarie per rispettare la modalità a doppio livello di collaborazione stabilita con L. r. 53/2021 sia per gli iter procedurali relativi alle nuove iscrizioni che per la trasmigrazione degli enti del terzo settore;
- definizione di un calendario condiviso di seminari informativi e formativi sulle tematiche di interesse relative all'oggetto del presente accordo in favore degli operatori dei Comuni capoluogo di Provincia, della Città metropolitana e di Regione Toscana.

Per la realizzazione delle attività di cui sopra Regione Toscana si potrà anche avvalere del supporto di soggetti terzi rispetto all'amministrazione regionale individuati specificatamente a questo scopo.

Articolo 6

Organizzazione telematica

1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 3 e 4 la Regione Toscana collabora con i Comuni capoluogo di Provincia e la Città metropolitana per la realizzazione delle attività dell'Ufficio regionale del RUNTS anche secondo le modalità telematiche previste dal D. M. 15/9/2020 e secondo quanto indicato dal presente accordo.

2. Gli uffici degli enti locali competenti costituiscono articolazioni telematiche dell'Ufficio regionale del RUNTS e ad essi sono garantiti gli accessi necessari per l'esercizio congiunto delle funzioni. Tali funzioni si sostanziano nella presa in carico della pratica di iscrizione, una volta acquisita dall'Ufficio regionale cui viene assegnata in automatico dalla piattaforma. L'istruttoria indicata all'art. 4 è effettuata tramite gli strumenti della piattaforma medesima: le comunicazioni con l'ente avvengono tramite la messaggistica interna che garantisce la tracciabilità dell'iter amministrativo attivato. L'ufficio territoriale, chiuderà l'istruttoria caricando sulla piattaforma del Runts il verbale col quale trasmetterà il parere sull'esito dell'istanza all'ufficio regionale.

Articolo 7

Controllo sugli enti del terzo settore

1. L'Ufficio regionale esercita le attività di controllo sugli enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del Cts, anche attraverso le articolazioni territoriali del Runts, garantendo l'omogeneità interpretativa e la tenuta complessiva del sistema regionale. A tal

fine possono essere coinvolti i soggetti di cui all'articolo 93 comma 5 del D.lgs. 117/2017, una volta acquisite le specifiche indicazioni che saranno contenute in un Decreto che verrà emanato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali così come indicato all'articolo 96, comma 1 del D. lgs. 117/2017.

Articolo 8

Disposizioni sulla trasmigrazione dei dati al RUNTS

1. A partire dalla data di attivazione del Runts, ai fini della trasmigrazione dei dati dai registri regionali, i Comuni capoluogo di Provincia e la Città metropolitana di Firenze, con riferimento agli enti aventi sede nel loro territorio, svolgono i seguenti compiti:

a) comunicano telematicamente al Runts con le modalità e nei termini previsti dall'art. 31 del D. M. 15/9/2020, i dati in loro possesso relativi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione;

b) verificano la sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs 117/2017 e del D. M. 15/9/2020;

c) acquisiscono i dati obbligatori per il perfezionamento dell'iscrizione, secondo quanto indicato dall'art. 54, comma 2, del D. Lgs 117/2017 e dell'art.31, comma 4, D.M. 106/2020 sulla base delle direttive nazionali e regionali, mediante PEC o altra modalità tracciata all'interno della piattaforma o, qualora non possibile, all'interno dei sistemi comunali e della città metropolitana e attestano la sussistenza o l'eventuale insussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione.

Articolo 9

Risorse

1. Con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito dei trasferimenti di cui all'art. 53, comma 3 del D.lgs. 117/2017, sono stabilite le risorse da assegnare ai Comuni capoluogo di Provincia ed alla Città metropolitana di Firenze. Tali risorse sono ripartite sulla base di una quota fissa, non inferiore al 40% delle stesse, e di una quota variabile, calcolata secondo il criterio della popolazione residente e, in base ad un indice, in riferimento al numero degli Enti del terzo settore iscritti nelle articolazioni territoriali del RUNTS. La medesima deliberazione stabilisce termini e modalità per la presentazione di relazione relativa alle attività svolte e alle criticità riscontrate.

2. Per l'anno 2022 l'indice di cui al comma precedente è calcolato anche sulla base degli enti trasmigrati alla data del 22 febbraio oltre che sulla base degli enti iscritti al RUNTS dal 23 novembre 2021.

Articolo 10

Unione Province toscane (UPI)

Ai fini di effettuare un monitoraggio annuale in coerenza con le finalità istituzionali delle Amministrazioni provinciali, UPI Toscana potrà svolgere un'attività di analisi dei flussi informativi resi disponibili dall'archivio Runts Toscana.

Potrà inoltre fornire assistenza tecnica, anche mediante il coordinamento delle strutture delle Province, nello svolgimento delle attività previste dal seguente accordo.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto:

- di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

- che lo scambio di dati oggetto del presente Accordo risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme ed è conforme alle disposizioni, alle linee guida e alle regole tecniche previste per l'accesso, la gestione e la sicurezza dei dati dalla normativa in materia di amministrazione digitale (in specifico, d.lgs. 82/2005 e relative linee guida e regole tecniche) e dalle altre norme di riferimento:

Le Parti tratteranno, altresì, in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento sono:

- a) tipologia dei dati personali: nome, cognome, codici fiscali, date di nascita, luogo di nascita; cittadinanza tutti i dati ricompresi ;
- b) categorie degli interessati: persone fisiche, *professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente, enti interessati*;
- c) tipologia del formato dei dati: *I titolari si scambiano i dati attraverso la piattaforma RUNTS [di titolarità del Gestore informatico, come previsto dal DM 106/2020, punto 11 Allegato A], che garantisce l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi, consentendo la condivisione, la fruizione, l'accesso e la consultazione delle informazioni contenute agli aventi titolo. Il RUNTS, in quanto archivio informatico unitario in cui è raccolto e registrato un insieme di atti e di informazioni omogeneo e predefinito per tutti gli ETS, si compone di dati strutturati in formato elaborabile e di documenti elettronici. Dati e documenti ne compongono il patrimonio informativo. Gli atti e i documenti depositati in formato elettronico sono i seguenti:*

I) Atto costitutivo (se esistente e disponibile); ii) Statuto; iii) Bilancio d'esercizio; iv) Bilancio sociale; v) Provvedimenti di riconoscimento della personalità giuridica; vi) Rendiconti delle raccolte fondi; vii) Deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione; viii) Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione; ix) Gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento.

Le Parti prendono atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e

adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Le parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del presente Accordo e che l'uso dei dati personali da parte di ciascun titolare autonomo rispetti gli stessi impegni assunti riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

Ognuna delle parti individua un proprio referente tecnico, responsabile dell'accesso, della gestione e della sicurezza dei dati e dell'applicazione delle relative norme, linee guida e regole tecniche, tenuto a comunicare tempestivamente all'altra parte modifiche, aggiornamenti, esigenze, problematiche, incidenti e quanto ritenuto necessario nella corretta gestione dei dati, al fine di assicurarne la conformità ai principi e alle disposizioni normative di riferimento.

In caso di data breach, ciascuna Parte si impegna, relativamente al trattamento dei dati personali di competenza, a notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 679/2016.

Le parti si impegnano reciprocamente a garantire l'accesso degli interessati ai dati personali trattati per l'esecuzione del presente accordo, previo rispetto della normativa in materia. Specificatamente, ciascuna Parte sarà responsabile di riscontrare nei termini di legge le istanze che perverranno nei termini e secondo le modalità organizzative previste da ciascun titolare.

Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna parte per i trattamenti operati dall'altra, eccettuati i casi di cattiva gestione o maltrattamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali. Le parti si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno - incluse spese legali - che possa derivare da pretese avanzate da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuna parte.

Articolo 12

Eventuali modifiche

Eventuali modifiche al presente accordo, dovute al mutare delle condizioni organizzative e da richiedere con invio ufficiale di una nota alla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da approvare formalmente con successivi appositi ed opportuni atti regionali.

Articolo 13

Durata

Il presente Accordo ha validità triennale a partire dalla data di sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto, il

Per la Regione Toscana

Per UPI Toscana

Per la Città Metropolitana di Firenze

Per il Comune di Arezzo

Per il Comune di Grosseto

Per il Comune di Livorno

Per il Comune di Lucca

Per il Comune di Massa

Per il Comune di Pisa

Per il Comune di Pistoia

Per il Comune di Prato

Per il Comune di Siena
